COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

22.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 3

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Proroga di talune disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1982, n. 271, recante autorizzazione all'assunzione di personale straordinario da parte dell'Avvocatura generale dello Stato (*Approvato dal Senato*) (1888) 3

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* . . . 3, 4, 5, 7

BOZZI ALDO 5

GASPARI REMO, *Ministro per la funzione pubblica* 5, 7

LODA FRANCESCO 5

TASSI CARLO 4

VERNOLA NICOLA, *Relatore* 3

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

FUSARO: Eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici (789) 8

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 8, 9

MATTARELLA SERGIO, *Relatore* 8

MOSCHINI RENZO 9

PAG.

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

COLONI e REBULLA: Inquadramento nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche del personale dipendente dai soppressi istituti sperimentali talassografici di Messina, Taranto e Trieste (1541) 9

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 9, 10, 11

FUSARO CARLO, *Relatore* 9, 10

GASPARI REMO, *Ministro per la funzione pubblica* 11

MOSCHINI RENZO 10, 11

TASSI CARLO 10

Votazione segreta:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 8, 9, 11

La seduta comincia alle 10.

CARLO FUSARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Battaglia Adolfo, Bosco Manfredi, Fontana Giovanni e Pazzaglia Alfredo sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Pellicanò Gerolamo, Cristofori Adolfo, Corsi Umberto e Parigi Gastone.

Discussione del disegno di legge: Proroga di talune disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1982, n. 271, recante autorizzazione all'assunzione di personale straordinario da parte dell'Avvocatura generale dello Stato (Approvato dal Senato) (1888).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga di talune disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1982, n. 271, recante autorizzazione all'assunzione di personale straordinario da parte dell'Avvocatura generale dello Stato », già approvato dal Senato nella seduta del 6 luglio 1984.

L'onorevole Vernola ha facoltà di svolgere la relazione.

NICOLA VERNOLA, *Relatore*. Già nel 1982 questa Commissione ebbe ad occuparsi del problema della dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, la cui mole di lavoro, a seguito dell'istituzione delle regioni e dello scioglimento degli enti mutualistici, era enormemente aumentata, mentre gli organici risultavano non solo identici a quelli previsti in epoche ormai lontane, ma addirittura decurtati a causa degli effetti della legge n. 336 che, com'è noto, non consentiva la copertura dei posti lasciati liberi. La situazione pesantissima che si era allora registrata indusse il Parlamento ad emanare la legge 10 maggio 1982, n. 271, che, in sostanza, prevedeva all'articolo 1 la possibilità, da parte dell'Avvocatura dello Stato, di utilizzare personale esterno per l'attività di competenza del procuratore nelle sedi distrettuali periferiche, oltre che nelle sedi centrali, e, all'articolo 2, la possibilità di assumere provvisoriamente per un periodo limitato a due anni – con la garanzia della selezione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 – novanta unità per il personale ausiliario e di concetto. Questo periodo di due anni sta per scadere e la situazione dell'Avvocatura dello Stato, lungi dal risultare migliorata, si è ulteriormente appesantita. Dai dati statistici in mio possesso risulta, infatti, un carico di contenzioso sempre più crescente, oltre al lavoro di consulenza che l'Avvocatura dello Stato svolge nei confronti del Governo, delle regioni e di altri enti. Si appalesa perciò indispensabile la proroga del rapporto di lavoro delle unità che furono a suo tempo selezionate. Il provvedimento già approvato dal Senato stabilisce poi il raddoppio di queste unità, ossia si prevede – sempre con le stesse modalità e garanzie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 – la possibilità di

assumere altre 90 unità per far fronte alla situazione pesantissima in cui versa l'Avvocatura dello Stato. Tutto ciò va visto - come già il provvedimento del maggio 1982, n. 271 - in linea con l'esigenza richiamata dal ministro al Senato - che ha preannunciato la presentazione di un organico disegno di legge in materia - di una revisione di tutti gli organici dell'Avvocatura dello Stato, non solo del personale della carriera di concetto ed esecutiva, ma anche del ruolo degli avvocati dello Stato. Si pensi, infatti, che il numero dei procuratori attualmente in servizio è così modesto da non consentire di far fronte a tutte le esigenze, specialmente alle attività di udienza. Attualmente i procuratori sono 50 in tutt'Italia e gli avvocati dello Stato sono 260. Ma c'è ancora un dato che merita di essere sottolineato, relativo al ruolo impiegatizio ed ausiliario. Nel 1964 - quindi venti anni fa - l'organico degli impiegati dell'Avvocatura dello Stato era di 280 unità e quello degli ausiliari di 146 unità. Oggi, nonostante l'incremento considerevole del contenzioso e di tutte le attività di questo organo, anche a seguito dell'approvazione della legge n. 336, nel settore impiegatizio abbiamo 240 unità e in quello ausiliario 105 unità. È stata pertanto opportuna la norma della legge n. 271 del 1982 che, con le 90 unità assunte provvisoriamente, ha rimediato, quanto meno, a quelle differenze tra la situazione del 1964 e quella del 1984. Appare quindi indispensabile la norma in oggetto che, oltre a prorogare l'assunzione per quelle 90 unità, ne prevede il raddoppio. Non si tratta soltanto di tamponare una falla della legge n. 336, ma di considerare il nuovo carico di lavoro effettivamente determinatosi.

Auspicando che il disegno di legge preannunciato dal Governo, e relativo alla revisione di tuti gli organici dell'Avvocatura di Stato, venga quanto prima presentato ed approvato dal Consiglio dei ministri per poter sanare questa situazione del tutto provvisoria e rendere l'Avvocatura dello Stato più funzionale, raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge n. 1888.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CARLO TASSI. In ogni occasione in cui siamo chiamati ad occuparci di pubblica amministrazione, ossia di quello che dovrebbe essere l'oggetto primo, se non il principale, dell'attività del Governo, perché attiene alla sua organizzazione e quindi all'organizzazione dello Stato, dobbiamo registrare il costante fallimento di tutte le iniziative assunte. Permettetemi di svolgere talune considerazioni, a partire dalle motivazioni che furono alla base della legge n. 336. Con quella legge si vollero premiare gli impiegati che avevano combattuto, favorendone l'esodo per far largo ai giovani. Successivamente, valutando pletorico il numero degli impiegati, si stabilì che non potevano essere rimpiazzati i vuoti che, appunto a seguito della legge n. 336, si sarebbero determinati. In realtà, come avviene di fronte ad ogni cosa generica, si era dimenticato che esistono situazioni diverse nella pubblica amministrazione e che, in alcuni settori, il numero degli impiegati è pletorico, mentre in altri è insufficiente. L'Avvocatura dello Stato è uno dei settori in cui il numero degli impiegati è insufficiente. Del resto, sappiamo che l'Avvocatura dello Stato non è in grado di far fronte alle proprie incombenze neanche quando può contare sui propri organi al completo: basti pensare che tra le sue funzioni vi è quella di difendere gli impiegati dello Stato inquisiti per fatti dipendenti dalle loro funzioni, ma non risulta che ciò sia mai avvenuto negli ultimi dieci anni. Le poche richieste di difesa inoltrate, infatti, non hanno potuto trovare l'accoglimento che doverosamente meritavano, appunto per la pochezza degli organici dell'Avvocatura. È indispensabile, quindi, varare questo ulteriore provvedimento-tampone, per chiudere la falla apertasi con l'entrata in vigore di norme indiscriminate, che non hanno tenuto conto delle situazioni particolari esistenti nei vari settori della pubblica amministrazione. Non dimentichiamo che oggi, mentre è in via di approvazione la legge delega sul codice di

procedura penale, varie parti politiche si attendono novità per quanto riguarda la costituzione di parte civile dello Stato, che spesso risulta impossibile, non potendo l'Avvocatura far fronte a tale impegno che pure le competerebbe. Ciò detto, ribadisco che voterò a favore del disegno di legge, nonostante l'imprevidenza a suo tempo dimostrata e l'imbarazzo che tali situazioni determinano.

FRANCESCO LODA. Il gruppo comunista voterà contro il disegno di legge in discussione, per le ragioni che sono state già esposte durante il dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento. Desidero, tuttavia, ribadire come il Governo sia arrivato alle soglie di questa imminente scadenza, nonostante essa riguardi un termine previsto da una legge del 1982, non solo non avendo normalizzato la situazione in oggetto, ma addirittura avendo consentito che essa si aggravasse. L'Avvocatura dello Stato è ancora priva di adeguate strutture di supporto e, ancora una volta, si tende a fronteggiare una situazione strutturale e funzionale di un importante organismo dello Stato in modo del tutto estemporaneo, con metodi scorretti e ricorrendo ad assunzioni provvisorie. Ci troviamo, poi, addirittura di fronte ad un raddoppio del numero delle persone da assumere in via temporanea, senza che vengano date ragioni plausibili in una misura di tal genere, che non solo reitera una scelta sbagliata, ma è destinata ad aggravarla. Inoltre, il Governo non dà alcuna garanzia circa il fatto che l'intervento in discussione valga a sanare, a chiudere ed a normalizzare il quadro che abbiamo di fronte. Rischiamo di trovarci in futuro nella necessità di operare ulteriori proroghe, senza che siano stati risolti i problemi strutturali dell'Avvocatura dello Stato. Un rilievo particolare, inoltre, meritano tali metodi di assunzione, che rimangono inadeguati nonostante gli emendamenti approvati al Senato.

ALDO BOZZI. Il gruppo liberale voterà a favore del disegno di legge in discussione, pur rendendosi conto delle caratteristiche alquanto anomale che lo contraddistinguono. È facile riscontrare, infatti, la mancanza di adeguate previsioni, visto che si intende raddoppiare a distanza di due anni il numero delle persone da assumere. Sappiamo come vanno le cose nel nostro paese riguardo a questo tipo di legislazione frammentaria, che trova avvio con caratteri di precarietà e si converte strada facendo per assumere carattere di stabilità. Già intravedo un nuovo provvedimento con il quale questo personale sarà sistemato in ruolo.

PRESIDENTE. Già il provvedimento in esame parla di assunzione.

ALDO BOZZI. Però, se ho capito bene, con carattere di temporaneità. Dalla temporaneità e dalla precarietà si passerà poi alla stabilità; quindi invito il ministro a predisporre un provvedimento in questo senso. Voterò comunque a favore del disegno di legge in esame in considerazione della grave situazione in cui versa l'Avvocatura dello Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Desidero innanzi tutto precisare che la situazione di crisi dell'Avvocatura dello Stato è derivata non solo da quanto ha sottolineato il relatore, ma anche dal fatto che, con la soppressione degli enti mutualistici e degli enti inutili, tutto il contenzioso di questi enti si è rovesciato sull'Avvocatura che oggi ha in gestione 70 mila procedimenti, con l'organico di avvocati e di personale esecutivo che è stato ricordato. Ci si è domandati perché il Governo non abbia provveduto con legge ordinaria, e le ragioni di questa legislazione frammentaria. Il Governo, in realtà, ha cercato di provvedere alla situazione, perché nel provvedimento relativo all'utilizzazione del personale degli enti soppressi si stabiliva la possibilità di avvalersi, da parte dell'Avvocatura

dello Stato, di una parte di detto personale. Alla prova dei fatti non è stato così, perché il personale che poteva optare non è passato all'Avvocatura dello Stato. Si è dovuto pertanto far ricorso a un provvedimento straordinario, per l'assunzione, perlomeno, di personale di dattilografia. Si è allora pensato ad una legge di adeguamento degli organici: ma nel nostro paese le legislature non durano mai molto, e le procedure parlamentari sono piuttosto lunghe; per cui il disegno di legge che doveva porre ordine in materia non ha avuto corso. Con la nuova legislatura si è faticosamente provveduto a rivedere gli organici del personale impiegatizio, non degli avvocati e dei procuratori per i quali si sta esaminando il problema. È stato all'uopo predisposto un disegno di legge, già diramato per il concerto e che sarà sottoposto al Consiglio dei ministri nella prossima seduta o, al più tardi, nella successiva. Tuttavia, per poter tamponare la situazione attuale – infatti non dimentichiamo che tra l'approvazione di quel disegno di legge, l'indizione dei concorsi e le altre procedure passeranno almeno due anni – e per consentire all'Avvocatura dello Stato di poter rispondere alle esigenze urgenti e insopprimibili che ha di fronte, si rende indispensabile l'approvazione del disegno di legge in esame. Ritengo poi vi siano delle ragioni per non censurare il Governo. Al collega Tassi, senza voler polemizzare, ricordo che la cosiddetta « legge sui combattenti » è stata un prodotto del Parlamento, rispetto al quale il Governo dell'epoca espresse, a ragion veduta, moltissime perplessità. Ma la I Commissione affari costituzionali della Camera ritenne che il provvedimento dovesse essere approvato, prevedendo anche che l'onere sarebbe stato estremamente limitato (30 miliardi), e fu vano da parte del Governo precisare che la spesa sarebbe stata di gran lunga superiore e che le procedure per ricoprire i posti che venivano lasciati liberi erano molto discutibili. Pertanto, ognuno si assuma le proprie responsabilità, e non si attribuiscano al Governo responsabilità che sono invece solo del Parlamento. È questo un dovere per la serietà e la correttezza del nostro lavoro.

In genere si ritiene che in Italia il numero dei burocrati sia eccessivo rispetto alle esigenze effettive e reali: posso affermare in piena coscienza, anche sulla base delle analisi che conduco, che il personale burocratico è nel suo complesso carente (basti confrontarlo con quello di altri paesi dell'Europa occidentale). Le cifre però non possono essere valutate semplicisticamente, perché, evidentemente, per avere elementi più precisi dovremmo valutare il tipo di servizi offerti dalla amministrazione italiana e quali servizi offrono le amministrazioni degli altri paesi. Soltanto allora si potrebbe valutare se il numero dei dipendenti pubblici è, in Italia, così inferiore rispetto a quello degli altri paesi o se la differenza sia più ridotta. Io credo sia più ridotta poiché vi sono servizi che amministrazioni di altri Stati forniscono, in difformità da quanto avviene in altri Stati. Questa è la ragione per la quale il dipartimento della funzione pubblica intende svolgere uno studio a livello internazionale per conoscere che tipi di servizio le amministrazioni di altri Stati offrono e che carico di personale hanno. Occorre anche svolgere un'indagine al nostro interno per individuare i settori sovraccarichi di personale e i settori che hanno invece vistose carenze che bisogna coprire.

Non c'è dubbio che in questo quadro l'Avvocatura dello Stato è certamente tra quelle strutture vistosamente carenti di personale: se pensiamo che abbiamo 70 mila procedimenti pendenti con 350 persone che li debbono istruire e del personale che non arriva alle 400 unità, ci rendiamo conto che, spesso, il lavoro è malfatto e per alcuni settori non può essere svolto. La legge stabilisce, ad esempio, la assistenza dell'Avvocatura dello Stato per gli impiegati pubblici inquisiti per fatti del loro ufficio; ma ciò in realtà non avviene. Avendo oggi dato il patrocinio delle regioni all'Avvocatura, il carico di lavoro è aumentato creando difficoltà per tale organo e per gli uffici burocratici. L'impegno del Governo è che venga approvato

dal Consiglio dei ministri il disegno di legge che risolve definitivamente il problema degli organici dell'Avvocatura dello Stato per quanto concerne il personale impiegatizio.

Successivamente, sarà mio compito e del Presidente del Consiglio fare in modo che si risolva anche il problema degli avvocati e dei procuratori: devo dire che il Senato ha giustamente respinto, anche su mia richiesta, un emendamento del relatore relativo alla possibilità per l'Avvocatura dello Stato di conferire incarichi esterni di procuratore, cosa che mi è parsa non rispondente alle esigenze funzionali e non accettabile sotto il profilo giuridico. Per le ragioni che ho esposto chiedo che venga approvato il disegno di legge in discussione, che riveste carattere di estrema urgenza: faccio altresì presente che l'altro ramo del Parlamento ha accolto un emendamento dell'opposizione, sul quale hanno convenuto le forze di maggioranza, tendente ad assicurare l'assoluta obiettività delle prove di selezione relativamente alle assunzioni in oggetto. Non dovrebbero quindi venire meno le garanzie che sono proprie dei normali concorsi pubblici, fermo restando il carattere temporaneo dell'assunzione di questo personale.

PRESIDENTE. Desidero farle presente, onorevole ministro, facendomi interprete dei rilievi da più parti emersi in Commissione, che siamo in presenza di un disegno di legge che prevede il raddoppio del numero delle assunzioni in via temporanea, senza che sia stato possibile ottenere chiarimenti sulle future necessità dell'Avvocatura dello Stato in rapporto ai suoi flussi di lavoro.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Dal resoconto stenografico della discussione svoltasi presso l'altro ramo del Parlamento risulta che l'Avvocatura dello Stato ha presentato un prospetto concernente l'impiego di personale.

PRESIDENTE. Ciò non risolve il problema che la Commissione pone nella sua interezza, non trovandosi nelle condizioni di compiere una completa valutazione in conseguenza del fatto che appena due anni fa fu fissato, in ragione di considerazioni analoghe a quelle attualmente esposte, il numero di novanta unità, che oggi si vuole raddoppiare. Questo rilievo può, del resto, risultare utile al Governo, quando esso si accingerà a presentare al Parlamento le proposte relative all'Avvocatura dello Stato.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 10 maggio 1982, n. 271, sono prorogate per un ulteriore biennio.

La misura massima delle assunzioni è fissata in centottanta unità.

Nei limiti sopraindicati potranno essere disposti rinnovi annuali delle assunzioni già in atto.

Le nuove assunzioni di personale straordinario avverranno, previo decreto dell'Avvocato generale dello Stato, con l'osservanza dei criteri e modalità di impostazione delle prove pratiche attitudinali già adottati con il precedente decreto emanato dall'Avvocato generale dello Stato 1° luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'8 luglio 1982.

Il termine iniziale e quello finale per la presentazione delle domande non potranno essere inferiori rispettivamente a quindici e trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.400 milioni nell'anno 1984 e in lire 2.800 milioni nell'anno 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-

mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge « Proroga di talune disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1982, n. 271, recante autorizzazione all'assunzione di personale straordinario da parte dell'Avvocatura generale dello Stato » (*Approvato dal Senato*) (1888):

Presenti e votanti . . . 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . 15
Voti contrari . . . 11

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Barbera, Bianchi di Lavagna, Bozzi, Calvanese, Corsi, Cristofori, Fantò, Ferrara, Fusaro, Galloni, Gitti, Labriola, Loda, Mattarella, Moschini, Parigi, Pellicanò, Soave, Soddu, Sterpa, Strumendo, Tassi, Vecchiarelli, Vernola, Vincenzi e Virgili.

Discussione della proposta di legge Fusaro: Eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici (789).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Fusaro: « Eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici ».

L'onorevole Mattarella ha facoltà di svolgere la relazione.

SERGIO MATTARELLA, *Relatore*. Come ho già avuto modo di fare nel corso dell'esame in sede referente di questa proposta di legge, ne raccomando alla Commissione l'approvazione. Essa concerne la eliminazione di un istituto che ha fatto certamente il suo tempo, esistendo altri strumenti per garantire l'esistenza della correttezza di comportamento dei pubblici ufficiali. Il significato da attribuirsi al requisito della buona condotta è risultato di difficile definizione, tant'è vero che l'applicazione dell'istituto ha dato luogo a profonde disparità di trattamento. La Corte costituzionale ha inoltre, con una sua sentenza, sollevato riserve sulla congruità costituzionale dello stesso. Preannuncio, tuttavia, la presentazione di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico della proposta di legge, volto a definire una più puntuale formulazione della norma.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento presentato dal relatore, affinché se ne tenga conto nel prosieguo del dibattito:

L'articolo unico è sostituito dal seguente:

ARTICOLO UNICO.

Ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici non può essere richiesto o comunque accertato il possesso del requisito della « buona condotta ».

Sono conseguentemente abrogati il numero 3) del primo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dalla presente legge.

1. 1.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RENZO MOSCHINI. Il gruppo comunista voterà a favore della proposta di legge in discussione, così come sarà modificata a seguito dell'approvazione dell'emendamento preannunciato dal relatore. L'istituto di cui si prevede la soppressione ha, in effetti, trovato applicazione in tempi molto brutti ed è risultato di difficile interpretazione, dando luogo a discriminazioni tra cittadini.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura.

ARTICOLO UNICO.

Il numero 3) del primo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è abrogato.

Per i pubblici concorsi di ogni tipo non può essere richiesto il requisito della « buona condotta ».

A questo articolo è riferito l'emendamento 1. 1 del relatore, di cui ho già dato lettura, interamente sostitutivo.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(*È approvato*).

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Fusaro: « Eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici » (789):

Presenti e votanti . . . 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . 24
Voti contrari . . . 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Barbera, Bianchi di Lavagna, Bozzi, Calvanese, Corsi, Cristofori, Fantò, Ferrara, Fusaro, Galloni, Gitti, Labriola, Loda, Mattarella, Moschini, Parigi, Pellicanò, Soave, Soddu, Sterpa, Strumendo, Tassi, Vecchiarelli, Vernola, Vincenzi, Virgili.

Discussione della proposta di legge Coloni e Rebulla: Inquadramento nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche del personale dipendente dai soppressi istituti sperimentali talassografici di Messina, Taranto e Trieste (1541).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Coloni e Rebulla: « Inquadramento nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche del personale dipendente dai soppressi istituti sperimentali talassografici di Messina, Taranto e Trieste ».

L'onorevole Fusaro ha facoltà di svolgere la relazione.

CARLO FUSARO, *Relatore*. Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 439, emanato ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1965, n. 70, sono stati soppressi gli istituti sperimentali talassografici di Messina, Taranto e Trieste e sono stati incorporati nel Consiglio nazionale delle ricerche. Se il personale di tali istituti – ammontante a 29 unità – fosse stato alle dirette dipendenze degli stessi, il loro passaggio nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche sa-

rebbe dovuto avvenire con decreto del Presidente del Consiglio, come stabilisce l'articolo 2 della citata legge n. 70. Ma questo personale è inserito nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, quindi, il suo trasferimento deve avvenire per legge. A ciò è finalizzata la proposta di legge in esame che, ricordo, è già stata esaminata dalla nostra Commissione in sede referente: in quella sede è stata anche approvata una modifica all'articolo 1 – che recepisce il parere della V Commissione bilancio, e che ripropongo in questa sede – tendente a prevedere il trasferimento del personale in questione, a domanda, dai ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a quelli del Consiglio nazionale delle ricerche, con effetto dall'entrata in vigore della legge, anziché dal 13 agosto 1977.

Concludendo, raccomando alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RENZO MOSCHINI. Ricordo che nel corso della discussione in sede referente del provvedimento era emerso un problema – a parte quello della decorrenza del trasferimento, cui si provvede ora con un apposito emendamento – al quale non mi pare che il relatore abbia oggi dato risposta. Ripropongo pertanto la questione: il passaggio del personale degli istituti talassografici, attualmente dipendente dal Ministero dell'agricoltura e foreste, nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche che effetti determina per quanto riguarda la consistenza degli organici di questo istituto? Mentre infatti è espressamente previsto nell'articolo 1 che in corrispondenza del contingente di personale trasferito vengono ridotti i relativi ruoli organici del Ministero dell'agricoltura, nulla è detto per quanto riguarda l'incremento dei ruoli organici del CNR.

PRESIDENTE. Ritengo di poter affermare che, non essendovi esplicite norme derogatorie, deve intendersi che, corrispondentemente alla riduzione dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura, si devono incrementare quelli del Consiglio nazionale delle ricerche. Ciò in quanto la legge cui fa riferimento questa proposta di legge ha trasferito a tale Consiglio le funzioni degli enti soppressi. Disponendo la proposta di legge in esame il passaggio opzionale del personale in questione nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche, e avendo avuto tale istituto, per effetto della legge, un aumento delle proprie funzioni, si deve presumere, nel silenzio delle disposizioni, che debba verificarsi un incremento di organico: per altro, forse, una specificazione normativa sotto questo profilo sarebbe opportuna.

CARLO TASSI. Mi dichiaro innanzi tutto favorevole alla proposta di legge che tende ad inquadrare il personale dei soppressi istituti talassografici nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche, in quanto ritengo che la loro attività di ricercatori possa più correttamente essere ricordata nella generale azione di ricerca che il benemerito Consiglio nazionale svolge.

Debbo però manifestare anch'io alcune perplessità in relazione al problema degli organici del CNR, sollevato dall'onorevole Moschini. Mentre è prevista *espressis verbis* nel testo in esame la riduzione dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dovuta ad una sottrazione di funzioni, non è indicata altrettanto chiaramente la previsione di un incremento dei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche, che dovrebbe appunto derivare dal recepimento di dette funzioni. A parte questa perplessità, ritengo che la proposta di legge debba essere considerata favorevolmente in quanto una concentrazione di tutte le attività di ricerca nell'organizzazione del CNR dovrà senz'altro comportare un miglioramento della ricerca stessa, se non altro sotto il profilo del coordinamento dei risultati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CARLO FUSARO, *Relatore*. Credo che i chiarimenti forniti dal presidente possa-

no essere considerati sufficienti, anche perché resteranno a verbale in funzione di una futura interpretazione della norma. Se la Commissione lo ritiene opportuno, sono disponibile a formulare un emendamento volto a chiarire ulteriormente la questione degli organici.

PRESIDENTE. Il testo in discussione prevede espressamente una riduzione dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ritengo che, essendo quello al nostro esame un provvedimento che sopprime delle competenze e le trasferisce, debba intendersi che ne risultano corrispondentemente accresciuti gli organici del Consiglio nazionale delle ricerche.

RENZO MOSCHINI. Se quanto lei ha detto, presidente, può essere considerato un'interpretazione autentica delle disposizioni in esame, non ho problemi ad accettare l'attuale formulazione del testo. Occorre, però, che il Governo chiarisca se tale interpretazione corrisponde ai suoi intendimenti.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Condivido l'opinione espressa del presidente, che mi pare perfettamente corrispondente al senso della operazione che si intende effettuare in seno alla pubblica amministrazione con l'approvazione di questa proposta di legge. Accolgo, pertanto, l'interpretazione data dal presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli istituti talassografici di Messina, Taranto e Trieste, soppressi con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 439, ed incorporati nel Consiglio nazionale delle ricerche, può essere, a domanda, trasferito, con effetto dal 13 agosto 1977, dai ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai corrispondenti ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche.

In corrispondenza al contingente di personale trasferito vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Al personale di cui al primo comma si applicano l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previste per il personale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al primo comma che non abbia presentato domanda di trasferimento è restituito all'amministrazione di provenienza.

Detto personale conserva a domanda il trattamento economico in godimento se più favorevole, salvo il riassorbimento in base alla successiva progressione economica.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, primo comma, sostituire le parole: « Dal 13 agosto 1977 » *con le altre*: « Dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

1. 1.

Qual è il parere del Governo su questo emendamento ?

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché al successivo articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Coloni e Rebulla: « Inquadramento nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche del personale dipendente dai soppressi istituti sperimentali talassografici di Messina, Taranto e Trieste » (1541):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Barbera, Bianchi di Lavagna, Bozzi, Bressani, Calvanese, Corsi, Fantò, Ferrara, Fusaro, Galloni, Labriola, Loda, Mattarella, Moschini, Parigi, Pellicanò, Soave, Sterpa, Strumendo, Tassi, Vernola, Vincenzi e Virgili.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO